

AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

L' INAIL - Direzione Regionale per la Basilicata (di seguito denominato **INAIL**) informa che intende sottoscrivere convenzioni per l'erogazione con oneri ad esclusivo carico dell' INAIL delle prestazioni rientranti nei livelli integrativi di assistenza elencate nell'**allegato 1** senza carattere di esclusiva, unitamente alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (di seguito LEA) che restano a carico del SSR. Sono ammesse alla sottoscrizione le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio lucano autorizzate ed accreditate per la fisioterapia e la riabilitazione funzionale.

1

Si indicano di seguito le premesse di riferimento, l'oggetto, le condizioni e le modalità per la sottoscrizione delle convenzioni, che saranno stipulate con le strutture riportate per la tipologia di attività di interesse nel Registro Regionale delle autorizzazioni sanitarie – strutture sanitarie private, istituito, ai sensi dell'art.7 comma 9 della L.R. n. 28/2000, con DGR n. 2060 del 22 dicembre 2006, aggiornato semestralmente.

1-Premesse

L'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "*L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo*".

In data 4 luglio 2013 la Regione Basilicata e l'INAIL hanno stipulato un protocollo d'intesa in attuazione del predetto Accordo quadro nazionale, attualmente in vigore stante il rinnovo per ulteriori tre anni, rispetto al quale in data 28 novembre 2016 l' Inail e la Regione Basilicata hanno stipulato la relativa convenzione attuativa.

2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, che sono elencate nell'**allegato 1 con le relative tariffe**.

A

lla luce del nomenclatore tariffario regionale, in detto elenco sono comprese le prestazioni che saranno effettuate con oneri ad esclusivo carico dell'Inail, quali:

- le prestazioni codificate a totale carico dell'inail in quanto non erogabili quali LEA dalla Regione Basilicata (contrassegnate con *)

- le prestazioni codificate che saranno a totale carico dell'Inail per i soli infortunati con Isee superiore a € 20.000 (contrassegnate con **)
- le prestazioni non codificate che saranno a totale carico dell'Inail in quanto non erogabili quali LEA dalla Regione Basilicata (contrassegnate con ***)

In detto elenco sono indicate le prestazioni integrative a carico dell'Inail, le tariffe, i tempi di esecuzione, per i quali non vi dovrà essere interferenza con le attività oggetto di contratto con il SSR.

3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei LEA, ad esclusivo carico del SSR, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget regionali) assegnati;
- le prestazioni integrative con oneri ad esclusivo carico dell'Inail alle condizioni di cui all'allegato nomenclatore (**All. 1**), che costituirà parte integrante della convenzione.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con oneri a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo, entro 5 gg. dalla richiesta pec dell'INAIL.

Per l'effettuazione della visita fisiatrica l'infortunato presenterà l'impegnativa del medico di base su ricettario regionale.

Il progetto riabilitativo dovrà essere trasmesso via pec all'INAIL entro 3 gg dall'effettuazione della visita fisiatrica.

L'INAIL approva il progetto riabilitativo (comprendente prestazioni LEA ed integrative) ed emette apposita impegnativa per le prestazioni integrative a carico dell'INAIL.

La struttura sanitaria dovrà erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione della comunicazione pec dell'INAIL.

L'obbligo di cui sopra è assunto dalla struttura sanitaria con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative), così come approvato dall'INAIL, conseguentemente da assicurare nella sua interezza, non essendo consentito di realizzare parzialmente il percorso riabilitativo.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio e/o nella conclusione del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell' 1% dell'importo della fattura, fatti salvi ulteriori danni e/o indennizzi.

Qualora al termine del progetto riabilitativo i sanitari della struttura convenzionata ravvisassero la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto. In mancanza di autorizzazione nessuna somma, ad alcun titolo, potrà essere corrisposta alla Struttura sanitaria.

4- Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, dopo il benestare dell'INAIL emetterà fattura per singolo assistito a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.

Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. Per le prestazioni integrative alla relativa fattura dovrà essere allegata copia dell'impegnativa Inail. L'Istituto, previa verifica della regolare

esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla struttura.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione Basilicata all'utilizzo del ricettario standardizzato, la remunerazione non sarà a carico dell'INAIL e avverrà da parte del SSR secondo quanto al riguardo ordinariamente previsto.

5- Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003.

6- Anticorruzione, Codice Comportamentale

La struttura sanitaria osserverà le norme previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) applicabili ai soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché il codice di comportamento adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale n.15/2015 accessibile in "Amministrazione Trasparente" e consultabile all'indirizzo:

<http://www.inail.it/internet/default/Trasparenza/Disposizionigenerali/Attigenerali/Codicecomportamento/index.html>

che si applica anche nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo dipendenti da questi, cui conseguentemente la struttura sanitaria dovrà notificare quanto innanzi richiamato.

Si decadrà dal servizio qualora si dovessero violare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

La struttura sanitaria si impegna anche al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità in **allegato 5**, che costituirà parte integrante della convenzione, consapevole che, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione.

7- Durata

La convenzione ha durata di 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

8- Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura, del requisito della regolarità contributiva o degli altri necessari requisiti. Del pari la convenzione sarà risolta, fatto salvo il risarcimento del danno a carico dell'Inail, nel caso in cui non vengano rispettati i termini, ritenuti essenziali per l'Istituto, per l'invio all'Inail del percorso riabilitativo individuale e/o delle prestazioni integrative.

Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata, conseguendone il solo pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

9- Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

10 - Modalità di partecipazione

Per la sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:

1-la domanda compilata sul modello All.2 sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;

2-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.3;**

3- attestato di conformità dell'azienda alle regole sulla privacy di cui al D. Lgs 196 / 2003 sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo il modello **All.4;**

4- patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello **All.5;**

5 - copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi (in riferimento alla quale **va anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva in All. 6** che sarà allegata alla convenzione);

6- scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.7;**

7 - autodichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.8.**

4

Circa l'autorizzazione/accreditamento per la fisioterapia e la riabilitazione funzionale, sono stati comunicati dalla Regione Basilicata, nel novembre 2016, i relativi dati. Ciascuna struttura dovrà comunicare eventuali variazioni che fossero, medio tempore, intervenute e quelle che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della convenzione.

Si rinvia a quanto indicato nei vari allegati per l'esplicitazione degli ulteriori requisiti necessari per la stipula della convenzione.

La domanda, con tutti i documenti sopra indicati, dovrà essere inviata all'INAIL **entro il 24 gennaio 2017 con le seguenti modalità:**

- 1) inviata alla PEC basilicata@postacert.inail.it indicando come oggetto **" convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione"**

Ovvero

- 2) spedita in busta chiusa-sulla quale è apposta dicitura **"convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione"** al seguente indirizzo:
INAIL - Direzione Regionale per la
Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 3/C
85100 Potenza

Per ogni ulteriore informazione, si potrà contattare la scrivente Direzione Regionale via email (basilicata@inail.it; basilicata@postacert.inail.it) o recarsi di persona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00 (il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) presso gli uffici dell'Inail siti in Via Vincenzo Verrastro n. 3/c- Potenza, rivolgendosi alla Dr.ssa Rosa Simini (0971/606639) ed al Dr. Giuseppe Satriani (0971/606630)

11 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale: www.inail.it/

La Direzione Regionale Basilicata si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò

possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative e senza la corresponsione di alcuna somma neanche a titolo di rimborso spese.

Tutte le strutture sanitarie con le quali sarà stipulata convenzione potranno erogare prestazioni integrative con oneri ad esclusivo carico dell'Inail.

Allegati:

All. 1 Elenco Prestazioni LIA in Basilicata

All. 2 Domanda di partecipazione

All. 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

All. 4 Attestato di Conformità al D. Lgs 196 / 2003 in tema di privacy

All. 5 Patto di Integrità

All. 6 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva

All. 7 Scheda Anagrafica struttura

All. 8 Autodichiarazione antimafia

Potenza, 23.12.2016

IL DIRETTORE REGIONALE
F.TO D.SSA LUCIA CARMEN ANGIOLILLO